

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1370 DEL 19/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'AZIENDA
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER CONSULENZA MICOLOGICA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1370/24

Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione relaziona come di seguito.

Premesso che :

- le funzioni degli Ispettorati micologici rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al DPCM 12 gennaio 2017, che devono essere annualmente garantiti;
- questa Azienda ULSS 7 Pedemontana ha necessità di trovare Tecnici della Prevenzione in possesso dell'attestato di Micologo, in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686, per attività di consulenza su chiamata da parte dei propri Presidi Ospedalieri e dei propri Pronto Soccorso e per eventuale supporto in altri interventi occasionali;
- l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha dato la propria disponibilità, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, a collaborare con AULSS 7, mettendo a disposizione per l'attività di cui sopra propri incaricati (Tecnici della Prevenzione in possesso dell'attestato di Micologo, in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686);
- AULSS 7 e AULSS 2 hanno all'uopo concordato il testo di una Convenzione che prevede, in sintesi, quanto di seguito:
 - AULSS 2 metterà a disposizione proprio personale (individuando almeno n. 4 Tecnici della Prevenzione per tutta la durata dell'accordo) in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686; per l'espletamento del servizio di consulenza micologica a beneficio dei Presidi Ospedalieri e dei Pronto Soccorso di AULSS 7 e per eventuale supporto in altri interventi occasionali;
 - la consulenza dovrà essere espletata dal 06/09/2024 al 22.11.2024 (sette settimane) nelle fasce orarie indicate nella Convenzione stessa;
 - le prestazioni oggetto di Convenzione saranno finanziate per l'intera spesa necessaria - stimata complessivamente nella somma lorda onnicomprensiva di € 4.200.00 lorde (€ 600,00 lorde per ogni settimana di consulenza) - con l'importo assegnato dalla Regione (DDR nr. 14 del 29.11.2022 - Codice Commessa 4/2023/8 di AULSS 7)

Ricordate le note prot. n. 57888/24 e prot. n. 63707/24 di questa AULSS 7, agli atti, attraverso le quali è stata richiesta la consulenza e concordato il testo di Convenzione, come sopra;

Tanto premesso, si chiede di approvare il testo di bozza di Convenzione concordato con AULSS 2, come da corrispondenza agli atti, allegato alla presente proposta quale parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per prestazioni di consulenza micologica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i costi sorgenti pari ad € 4.200,00, troveranno copertura nel provvedimento regionale DDR 14 del 29/11/2022 (codice commessa 4/2023/8) che risulta avere adeguata capienza;
3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, per adempiere agli obblighi di cui al D.L.vo n. 33/2013 (art. 23);
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI TECNICI DELLA PREVENZIONE CON ATTESTATO DI MICOLOGO (D.M. 686/96)

TRA

l'Azienda Ulss 7 Pedemontana (di seguito Aulss 7), con sede legale in Bassano del Grappa, Via dei Lotti, 40, C.F./ P.IVA n. 00913430245, nella persona del Rappresentante Legale, dott. Carlo Bramezza, Direttore Generale giusta D.G.R.V. n. 13 del 26/02/2024, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Azienda

e

l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana (di seguito Aulss 2), con sede in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA 03084880263, nella persona del Rappresentante Legale, dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale giusta D.G.R.V. n. 8 del 22/02/2024, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Azienda

PREMESSO

- che le funzioni degli Ispettorati micologici rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al DPCM 12 gennaio 2017, che devono essere annualmente garantiti;
- che Aulss 7 ha necessità di trovare Tecnici della Prevenzione in possesso dell'attestato di Micologo, in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686, per attività di consulenza su chiamata da parte dei Presidi Ospedalieri e dei Pronto Soccorso della stessa Aulss 7 e per eventuale supporto in altri interventi occasionali;
- che Aulss 2 ha dato disponibilità, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, a collaborare con Aulss 7, mettendo a disposizione per l'attività di cui sopra propri incaricati (Tecnici della Prevenzione in possesso dell'attestato di Micologo, in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686).

Tanto premesso,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Aulss 2 autorizza la collaborazione a favore di Aulss 7 per l'espletamento del servizio di consulenza micologica a beneficio dei Presidi Ospedalieri e dei Pronto Soccorso di Aulss 7 e per eventuale supporto in altri interventi occasionali, con le seguenti modalità:

- da remoto (e-mail/telefono/video chiamata);
- in presenza (solo in via residuale ed eccezionale)

Art. 2

Per le attività di cui all'art. 1, l'Aulss 2 metterà a disposizione proprio personale (individuando almeno n. 4 Tecnici della Prevenzione per tutta la durata dell'accordo) in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686.

Art. 3

Il servizio di consulenza, con le modalità di cui al precedente art. 1, dovrà essere garantito nel periodo sotto riportato (sette settimane):

06/09/2024	13/09/2024
13/09/2024	19/09/2024
27/09/2024	03/10/2024
04/10/2024	10/10/2024
18/10/2024	24/10/2024
25/10/2024	31/10/2024
22/11/2024	28/11/2024

e nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 18,00 alle ore 7,45 del giorno dopo nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì
- dalle ore 13,15 del venerdì sino alle ore 7,45 del lunedì

L'Aulss 2 metterà a disposizione, con apposita comunicazione da parte del proprio Dipartimento di Prevenzione, per ogni settimana sopra evidenziata, almeno n. 1 incaricato (Tecnico della Prevenzione) in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686, trasmettendo con congruo anticipo un calendario programmato all'Aulss 7.

Art. 4

Le prestazioni oggetto di Convenzione saranno finanziate con l'importo assegnato dalla Regione (DDR nr. 14 del 29.11.2022 - Codice Commessa 4/2023/8 di Aulss 7) per l'intera spesa necessaria stimata complessivamente nella somma lorda onnicomprensiva di € 4.200.00 lorde (€ 600,00 per ogni settimana di consulenza).

Art. 5

L'Ulss 2 si impegnerà all'emissione della fatturazione elettronica previo ricevimento dell'ordine NSO emesso dall'Ulss 7 come previsto da Normativa vigente (Decreto del Mef 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019).

Art. 6

L'Aulss 7, tramite il Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, verifica con periodicità le modalità di esecuzione del servizio, anche ai fini della liquidazione della somma di cui al precedente punto 4 che dovrà essere corrisposta all'Aulss 2 entro il 31.12.2024.

Art. 7

L'Aulss 7 si assume l'onere di dare idonea copertura assicurativa al personale interessato alla convenzione per quanto riguarda la R.C.T. derivante dalla attività svolta in proprio favore.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha valenza per il periodo 6 settembre 2024 – 28 novembre 2024. Le Parti si riservano comunque la facoltà di interrompere anche unilateralmente il presente accordo di collaborazione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi tramite PEC istituzionale. E' vietato il rinnovo tacito.

Art. 9

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Art. 10

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2. del DPR 22.04.1996, n. 131.

Art. 11

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente accordo è competente il Giudice Amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs. 104/2010.

Art. 12

Per quanto non espressamente convenuto nel presente accordo di collaborazione, si fa rinvio alle norme del codice civile. L'accordo di collaborazione è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE AULSS 7
dott. Carlo Bramezza

IL DIRETTORE GENERALE AULSS 2
dr. Francesco Benazzi